



Collegio di Garanzia dello Sport
Quarta Sezione

Prot. n. 00580/19

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 52/2019, presentato, in data 19 giugno 2019, dal Procuratore Federale della Federazione Italiana Rugby (FIR) nei confronti del sig. Fabio Nardi e della Società FTGI Rugby Lignes avverso la decisione n. 2 - 2018/2019, resa dalla Corte Federale d'Appello FIR e depositata in data 20 maggio 2019, che ha annullato la decisione del Tribunale Federale Nazionale FIR n. 6, s.s.18/19, depositata il 9 aprile 2019, che aveva irrogato, a carico del sig. Fabio Nardi, le sanzioni della interdizione per 24 mesi, per la violazione dell'art. 20, n. 1, RG FIR, della ulteriore interdizione per 24 mesi, per la violazione dell'art. 21, n. 1, RG FIR, per un totale complessivo di 48 mesi, nonché della interdizione per altri due mesi, per la violazione dell'art. 28, n. 1, lett. i) e j), RG FIR, e, a carico della società FTGI Rugby Lignes ASD, la sanzione pecuniaria pari ad € 250,00.

Annulla la decisione impugnata n. 2 - 2018/2019, resa dalla Corte Federale d'Appello FIR, depositata in data 20 maggio 2019, e rinvia al Giudice di secondo grado endofederale, in diversa composizione.

Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 23 luglio 2019.

IL PRESIDENTE
F.to Dante D'Alessio

IL RELATORE
F.to Stefano Bastianon

Depositato in Roma, in data 23 luglio 2019.

PER IL SEGRETARIO
F.to Gabriele Murabito